

ATTO N.S923920/20

SENTENZA SEMPLIFICATA (DIVERSAMENTE SCRITTA)

Città di Luconia
DGA - DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA
ABITATIVA

IN NOME DELLA CITTADINANZA

IL DGA DI LUCONIA
riunito in composizione monocratica

AI SENSI DELLO STATUTO DELLA CITTÀ DI LUCONIA

EMETTE
LA SEGUENTE SENTENZA

«In data 21/11/2019 la Città di Luconia ha emesso ordinanza dirigenziale n.383/2019 (oggetto: spostamento di complessi abitativi per interessi pubblici prevalenti) con la quale prevedeva lo spostamento, per il periodo dal 07/12/2019 al 07/01/2020, dei 2 complessi abitativi, la *Torre Chase* e la *Torre Murphy*, siti rispettivamente in Corso Maggiore Luconiese e Via del Commercio. A questa comunicazione i condomini, come accertato dalle deposizioni rese in questo Tribunale, si sono opposti per mezzo dell'Amministratore (di entrambe i complessi) MARANGONI Rag. GIOVANNI.

Nella lettera che l'Assessorato per le Infrastrutture della Città di Luconia (protocollo 283/2019 del 22/11/2019) é chiaramente specificato che avverso al provvedimento poteva essere presentata lettera scritta entro giorni 3 (quindi fino al 25/11/2019) dato che decorso quel tempo sarebbe stato organizzativamente impossibile cambiare programma (installazione di luminarie e albero natalizio oltre che allestimento di mercatini).

La comunicazione di cui appena citato protocollo 283/2019 é stata ricevuta da collaboratori dell'Amministratore Marangoni da parte del messo comunale (atti depositati).

Lo stesso Amm.re MARANGONI ha presentato in data 29/11/2019 istanza di annullamento. I termini erano scaduti giorni 4 prima.

Perciò la Città di Luconia con lettera protocollo 2848/2019 del 30/11/2019 ha comunicato al sig. Amm.re che non é stato possibile accogliere l'istanza.

I CONDOMINI chiedono che la Città di Luconia risarcisca il danno a loro causato con €3000 a famiglia per un totale di 36.000€.

DATO che i termini imposti non sono stati rispettati e che le abitazioni sono state ricollocate in luogo idoneo e con tutti i servizi necessari.

P.Q.M.

IL DGA RESPINGE IL RICORSO

E DECRETA CHE La Città di Luconia non debba perciò procedere ad alcun risarcimento dato che é responsabilità dell'Amm.re MARANGONI rispettare i termini imposti. »

Luconia, 29/02/2020

IL GIUDICE ASSOCIATO

Tommaso BELLI